



1214
CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LUCCA

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA PRIMA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Il presente Regolamento vige in regime <<de minimis>>

Sommario

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Requisiti di ammissione
- Art. 3 – Spese ammissibili
- Art. 4 – Spese non ammissibili
- Art. 5 – Requisiti dei fornitori dei servizi
- Art. 6 – Misura del contributo
- Art. 7 – Limite di disponibilità finanziaria
- Art. 8 – Modalità e termine e di presentazione della domanda

TITOLO II – PROCEDIMENTO

- Art. 9 – Avvio del procedimento
- Art. 10 – Istruttoria della domanda
- Art. 11 – Integrazione della domanda
- Art. 12 – Conclusione del procedimento
- Art. 13 – Regime <<de minimis>>
- Art. 14 – Liquidazione
- Art. 15 - Controlli
- Art. 16 – Ricorso
- Art. 17 – Decorrenza

MODULI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato A – Modulo di domanda
- Allegato B – Riepilogo delle fatture presentate

MODULI ALLEGATI DA PRESENTARE DOPO LA COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> e sul divieto di cumulo dell'impresa
- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> e sul divieto di cumulo del consorzio

TITOLO I

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 1 **Finalità**

1. La Camera di Commercio di Lucca, al fine di favorire il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle imprese operanti nella Provincia promuove, con il presente contributo, l'introduzione dei sistemi per la certificazione aziendale.
2. A tal fine viene predisposto un apposito stanziamento annuale a carico del bilancio camerale da erogare a fondo perduto in conto capitale, nei termini e con le modalità stabilite dai successivi articoli.
3. Nel caso in cui l'azienda o il consorzio voglia richiedere il contributo camerale per più di una delle precedenti certificazioni, devono essere redatte domande separate.

Art. 2 **Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi al beneficio del contributo camerale di cui al presente regolamento imprese individuali, società, consorzi (esclusi i Consorzi all'esportazioni), cooperative. I consorzi sono ammessi solo nella misura in cui siano essi stessi, e non una parte o la totalità dei soci, l'ente che ha ottenuto una delle certificazioni di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. Costituisce requisito indispensabile che i beni o i servizi per i quali si richiede il contributo non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura e, comunque, che il contributo richiesto rispetti i limiti di cumulabilità previsti dalle norme vigenti.
3. Per l'ammissione al contributo, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al Registro delle Imprese di Lucca o avere una unità operativa in provincia di Lucca;
 - b) risultare impresa attiva al momento della presentazione della domanda;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) aver effettuato l'investimento per la sede o per l'unità locale situate in Provincia di Lucca
 - e) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
 - f) non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
 - g) aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca o a Lucca Promos srl;
 - h) essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis;
 - i) il contributo richiesto non può essere inferiore a € 200,00.
4. Tutti i requisiti devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo.

Art 3 **Spese ammissibili**

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso per il conseguimento di sistemi di certificazione aziendale conformi alle seguenti norme o standard:
 - a) UNI EN ISO 9001:2000 (certificazione di qualità del sistema di gestione aziendale - Vision);
 - b) UNI EN ISO 14001:2004 (certificazione del sistema di gestione ambientale);
 - c) UNI EN ISO 22000:2005 (certificazione del sistema di sicurezza alimentare);
 - d) ECOLABEL TURISMO certificazione ambientale
 - e) SA 8000:2001 (certificazione della responsabilità sociale);
 - f) UNI 11020:2002 (certificazione del sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari);
 - g) UNI 10939:2001 (certificazione del sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari);

- h) per l'ottenimento della Registrazione EMAS II, prevista dal Regolamento (CE) n. 761 del 19/03/2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
 - i) OHSAS:18001 (certificazione dei sistemi di gestione salute e sicurezza).
 - j) BRC (Technical Standard for suppliers of retail branded food products) e IFS (International Food Standard): certificazione per le imprese operanti nel settore agroalimentare, che producono a marchio.
2. In relazione ai sistemi di certificazione aziendale di cui al comma precedente sono ammesse le spese sostenute per le consulenze specialistiche nonché le spese relative all'ottenimento della prima certificazione del sistema da parte di organismi accreditati a fronte delle norme della serie UNI CEI EN 45000.
 3. Il richiedente, nel caso di richiesta di contributo per più di una delle precedenti certificazioni, deve presentare domande di contributo separate.
 4. Per ciascuna certificazione può essere presentata una sola domanda per impresa.

Art 4

Spese non ammissibili

1. Sono escluse dal presente contributo le seguenti spese:
 - a) relative alla gestione del sistema di qualità per prestazioni successive alla data di rilascio della certificazione da parte dell'organismo accreditato;
 - b) spese accessorie quali spese di incasso o simili;
 - c) spese che hanno già beneficiato di forme contributive pubbliche e/o private;
 - d) l'IVA;
 - e) spese per acquisto di software, ancorché finalizzato alla gestione del sistema qualità;
 - f) Spese relative ad interventi di sorveglianza o di rinnovo del certificato
 - g) Spese di trasferta dei consulenti aziendali;
 - h) I costi interni come progetti redatti da personale o da strutture interne dell'impresa;
 - i) Spese fatturate da soci o da collaboratori dell'azienda richiedente il contributo.

Art. 5

Requisiti dei fornitori dei servizi

1. I suddetti servizi dovranno essere forniti da società professionali aventi quale oggetto della propria attività prevalentemente la consulenza nelle materie che costituiscono oggetto dell'intervento per il quale viene presentata domanda di contributo oppure da singoli professionisti che abbiano già svolto tale tipologia di consulenza per una pluralità di imprese e/o Enti certificati.
2. L'impresa richiedente dovrà fornire specifica dichiarazione sulla sussistenza di detti requisiti nella domanda di contributo.
3. Sono escluse le consulenze fornite da imprese con le quali la richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria o comunque amministratori o rappresentanti legali in comune.

Art. 6

Misura del contributo

1. L'entità del contributo camerale è calcolata sulle spese ammissibili, nella misura del 20%. Il massimale per ogni contributo è fissato nella misura di € 2.600,00 per ogni richiesta. Il limite di cui sopra vale per ciascuna delle certificazioni ammesse dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7

Limite di disponibilità finanziaria

1. I contributi oggetto del presente regolamento sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.

Art. 8

Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità al modulo di cui all'**Allegato A** del presente regolamento, può essere presentata:
 - a mano all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Lucca;
 - con lettera Raccomandata A/R all'indirizzo della sede principale (Camera di Commercio di Lucca - Corte della Campana, 10 – 55100 Lucca – Ufficio Marchi, Brevetti e Innovazione Tecnologica)
 - trasmessa da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC camerale camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it: i documenti allegati possono avere indifferentemente formato pdf, xml, txt.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni: cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede sociale, telefono, fax, e-mail, partita Iva.
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) elenco delle fatture e dei documenti di spesa presentati, riepilogati nel modulo appositamente predisposto (**Allegato B**);
 - b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale (**Allegato 1**);
 - c) copia del certificato dell'organismo di certificazione accreditato (**Allegato 2**);
 - d) copia dei documenti di spesa (**Allegato 3**), contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d'opera: in mancanza dovrà essere allegata specifica dichiarazione da parte del medesimo circa l'oggetto per il quale sono state sostenute le spese presentate.
4. Tutte le copie dei documenti presentati devono contenere la dichiarazione di conformità agli originali rilasciata dal legale rappresentante.
5. La domanda deve essere presentata entro 3 anni dalla data di emissione della prima fattura o del primo documento di spesa.

TITOLO II **PROCEDIMENTO**

Art. 9

Avvio del procedimento

1. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
2. La Camera di Commercio comunica all'interessato la data di avvio del procedimento, specificando: l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, ai sensi dell'art. 12 comma 1, deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria

Art. 10
Istruttoria della domanda

1. Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento e valuterà l'ammissibilità delle spese.

Art. 11
Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo. Nel computo dei giorni non sono compresi i giorni festivi ed il sabato.
2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Art. 12
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.
2. Sia nel caso di accoglimento che di diniego della stessa, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento, debitamente motivato, da parte del dirigente.
3. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del provvedimento dirigenziale.

Art. 13
Regime De minimis

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>>.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00, mentre per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada il limite è di € 100.000,00, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti).
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1535/2007, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.
4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 875/2007, ovvero operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia.

5. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

Art 14 **Liquidazione**

1. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>>; pertanto il responsabile del procedimento chiede all'interessato una dichiarazione che attesti la posizione <<de minimis>> dell'impresa cui è stato concesso il contributo (**Allegato C**) da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo.
2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola <<de minimis>>, producendo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta:
 - a) una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (**Allegato D**);
 - b) per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (**Allegato C**).
3. Pervenuta la documentazione richiesta e verificatane la correttezza e completezza, il responsabile del procedimento ordina la liquidazione del contributo.
4. Nel caso in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito (30 giorni), la domanda di contributo decade automaticamente.
5. Qualora dalla dichiarazione di cui all'**Allegato D** risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni <<de minimis>> che sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo concesso è revocato. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la revoca interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.
6. In ogni caso in cui l'azienda superi il massimale previsto dalla relativa normativa di riferimento, s'intende revocata l'intera somma concessa a titolo di contributo.

Art 15 **Controlli**

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000).

Art. 16 **Ricorso**

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 17 **Decorrenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore per le domande presentate dopo il 15 aprile 2011.